

Ritenuta al netto degli oneri correlati al finanziamento

Va dimostrato il nesso diretto delle spese con l'operazione
La giurisprudenza italiana non è uniforme

Interessi a società Ue

Norma di comportamento Aidc allineata all'indirizzo della Corte europea

Alberto Di Vita
Luca Nobile

La ritenuta sugli interessi corrisposti a società o imprese commerciali residenti in altri Stati membri va applicata al netto degli oneri, direttamente correlati al finanziamento, sostenuti dal soggetto che lo ha erogato. La norma di comportamento Aidc n. 225, partendo dalla sentenza della Corte Ue (Cgue) del 13 luglio 2016 (causa Brisal, C-18/15), ribadisce che i principi fondamentali dell'ordinamento unionale, come quelli di libera prestazione dei servizi e di proporzionalità, devono trovare attuazione nella generalità dei rapporti tra le imprese residenti, senza che le norme domestiche o, peggio, l'interpretazione che la prassi dell'amministrazione finanziaria ne ha dato, possano limitarne l'applicazione.

In conformità a quanto stabilito dalla Cgue, la norma di comportamento chiarisce che, per evitare che l'applicazione della ritenuta agli interessi percepiti dai soggetti non residenti produca un effetto discriminatorio rispetto ai finanziatori residenti, occorre che sia consentito anche ai primi di dedurre le spese professionali direttamente connesse alla produzione degli interessi stessi. Ma l'esercizio di tale diritto dei percettori residenti in uno Stato

membro è subordinato non solo agli ordinari criteri che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa (cioè alla dimostrazione dell'effettività e dell'inerenza degli oneri di cui si invoca la deduzione), ma anche alla prova dell'esistenza di un nesso diretto con il finanziamento (ad esempio, spese per consulenze legali e tributarie, per indagini sull'affidabilità del soggetto finanziato o anche per gli oneri finanziari sostenuti dal mutuante per procurarsi i mezzi per erogare il finanziamento).

È evidente che tali oneri probatori saranno ordinariamente assolti dal finanziatore, all'atto della presentazione della richiesta di rimborso della differenza tra le ritenute applicate dal sostituto d'imposta sull'importo lordo degli interessi e le ritenute effettivamente dovute, calcolate sull'importo al netto dei relativi oneri.

La nuova norma di comportamento prende posizione su un tema esplorato dalla giurisprudenza raramente, peraltro con esiti alterni. Alla sentenza 363/2019 con cui la Ctr dell'Abruzzo ha ritenuto legittima l'istanza di rimborso presentata in applicazione dei principi esposti nella "sentenza Brisal", ha fatto seguito la 20/2024 della Cgt di secondo grado abruzzese. Essa ha sorprendentemente escluso che la violazione del diritto comunitario contestata alla normativa fiscale portoghese possa essere estesa alle norme italiane e riguardare soggetti diversi dagli istituti di credito. Inoltre, ha ritenuto non discriminatoria la differenza di trattamento tra residenti e non, posto che il finanziatore non residente sarebbe assoggettato, per le convenzioni contro le doppie imposizioni, a una ritenuta inferiore a quella applicabile alle società residenti.

Peraltro, quest'ultima afferma-

zione è in evidente contrasto con la giurisprudenza della Cgue secondo cui un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà fondamentale non si può considerare compatibile con il diritto Ue per l'esistenza di altri vantaggi, come ad esempio l'applicazione di un'aliquota di imposta più favorevole di quella applicata ai residenti.

In ogni caso, la norma di comportamento, strettamente coerente anche sotto questo aspetto con l'interpretazione della giurisprudenza della Cgue (si vedano le sentenze sui casi danesi del 2019), ricorda che la richiesta di deduzione degli oneri direttamente connessi all'operazione di finanziamento è ammessa solo di fuori dai casi di accertamento dell'esistenza di una frode o di un abuso del diritto.

Tuttavia, l'interesse per i principi stabiliti dalla "Brisal" sta nella, finora poco esplorata, possibilità di applicazione pratica. La norma cita ad esempio una situazione suscettibile di verificarsi frequentemente: quella di una rettifica di transfer pricing che comporti l'applicazione delle ritenute nella misura ordinaria del 26% sulla quota di interessi che eccede il valore di libera concorrenza.

Peraltro, sembra ragionevole ipotizzare che anche il sostituto d'imposta possa legittimamente richiedere, in caso di contestazioni sull'applicazione di norme di esenzione (la direttiva Ird) o di mitigazione (le convenzioni contro le doppie imposizioni) delle ritenute, che il prelievo venga effettuato sull'importo degli interessi al netto dei relativi oneri sostenuti dal finanziatore residente Ue, sempre a condizione che quest'ultimo collabori nella dimostrazione della loro effettività ed inerenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA MASSIMA

Aidc, norma di comportamento n. 225

La base imponibile dell'imposizione diretta applicata ai sensi dell'articolo 26, comma 5 del Dpr 600/1973 sugli interessi riconosciuti a fronte di finanziamenti erogati da società ed enti commerciali residenti in altri Stati membri è determinata scomputando dagli interessi attivi gli oneri, che abbiano un nesso diretto con gli stessi finanziamenti, sostenuti dai percipienti

LA COMMISSIONE

Componenti

Annalisa Donesana (presidente), Filippo Jacobacci (segretario), Marco Allena, Nicola Galleani D'Agliano, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paolo Ludovici, Luca Nobile, Paola Piantedosi, Massimiliano Sironi, Stefano Trettel, Andrea Vasapolli, Eugenio De Chiara (Consigliere Aidc)

Esperti

Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Giulio Boselli, Nino Clerici, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmler, Maurizio Logozzo, Giuseppe Marini, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Piccoli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Luca Rossi, Edoardo Ginevra (presidente Aidc – Sezione di Milano)